

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita una impresa sociale ai sensi del D.lgs 24/3/2006 n. 155 in forma di società Cooperativa a mutualità prevalente denominata:

SMARTIT - SOCIETÀ MUTUALISTICA PER ARTISTI - SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE

in forma abbreviata

SMARTIT SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE

La sede della società è posta in Comune di Milano.

La Cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative.

2) La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.

SCOPO - OGGETTO

3) La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, nei settori della ricerca ed erogazione di servizi culturali ed in particolare dell'arte, della creatività, della cultura e della formazione, con erogazione di beni e servizi nei confronti di qualsiasi soggetto, anche non socio. I ricavi delle suddette attività, ai sensi dell'art. 1 comma 1 e art. 2 comma 3 del D.lgs 155/2006, devono essere superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente; in particolare il costo del lavoro dei soci dovrà essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, come sarà evidenziato nella nota integrativa al bilancio; quest'ultimo parametro dovrà essere tassativamente rispettato dagli amministratori, salve le deroghe eventualmente disposte dall'autorità competente in

base alle vigenti disposizioni.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonchè fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 3 del Dlgs 155/2006;

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dal primo comma, lettera a) dell'art. 2514 c.c.;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari, diversi pertanto da quote o azioni, non potrà essere superiore a cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, se sottoscritti da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati;

d) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

e) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4) I soci lavoratori intendono ottenere, tramite la Cooperativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata delle attività previste nell'oggetto sociale e con la prestazione della loro attività lavorativa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La modifica delle regole statutariamente definite per lo svolgimento della attività mutualistica compete alla Assemblea straordinaria.

La Cooperativa potrà avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al

rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

5) La società ha per oggetto le seguenti attività:

la prestazione di tutti gli strumenti per la gestione, produzione e promozione di qualsivoglia attività culturale e artistica;

la prestazione di assistenza in tutte le fasi della attività professionale degli artisti ed altri soggetti che operano nei suddetti settori;

la formazione nei settori di cui sopra;

la attività della cooperativa è diretta a:

- rafforzare l'autonomia degli artisti e degli operatori culturali e creativi con particolare e non esclusivo riferimento al settore dello spettacolo;

- favorire l'emergere di attività creative e di un contesto fertile per la produzione artistica e culturale;

- rendere più sicuro il quadro giuridico del settore artistico e contrastare la fragilità contrattuale degli operatori del settore;

- operare nel contesto internazionale contribuendo al più ampio progetto denominato SMartEu e favorendo la nascita di soggetti attivi in Europa con obiettivi analoghi a quelli di SMartBe e SMartEu;

- mettere a disposizione gli strumenti amministrativi e finanziari per l'esercizio delle attività artistiche;

- supportare i soggetti pubblici e privati operanti nel settore culturale e creativo.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) istituire o gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,

gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso quelli fra essi che siano iscritti nel Libro Soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, come concordato di volta in volta direttamente dall'organo amministrativo con il socio, il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

#### SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove; qualora il numero dei soci sia divenuto inferiore, dovrà entro un anno essere reintegrato a detto minimo, in difetto di che la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.1 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione devono poter partecipare

direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.2 Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 155/2006, è ammessa la prestazione di attività di volontariato nel limite del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività della cooperativa; i volontari possono divenire soci, iscritti in apposita sezione.

6.3 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Anche per il socio speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la

sua formazione. Il socio speciale può assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non può essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee.

6.5 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione verificherà quando una attività simile a quella esercitata dalla cooperativa, sia effettivamente svolta in concorrenza.

6.6 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato, rispettando il principio di non discriminazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;
- obbligarli ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali;

- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7) Salvo autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il socio lavoratore non può iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, che perseguono identici scopi sociali e che esplicano attività concorrente, come pure non può prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve poter riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### RECESSO - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9) Poiché la Cooperativa è costituita a tempo indeterminato, il socio ha diritto di recedere in ogni momento; il recesso

non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

10) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

11) L'esclusione del socio può aver luogo:

a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento della quota sottoscritta, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

e) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

f) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

g) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 9 del D.lg 155/2006, l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea dei soci, che può annullare la delibera del Consiglio di Amministrazione; nel frattempo il provvedimento di esclusione rimane sospeso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, di cui al presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.



12) Le deliberazioni prese in materia di esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13) e 14).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

#### TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

17) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno".

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere

economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

#### STRUMENTI FINANZIARI

18) Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni di legge, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art.

2346 c.c.

19) In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Si applicano le disposizioni del presente statuto, in quanto compatibili, alla assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui sopra.

#### COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLA ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA

20) In applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs 155/2006, la cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare e informare lavoratori e destinatari delle attività.

Su proposta dell'organo amministrativo ed approvazione dalla assemblea dei soci, potrà essere adottato un Regolamento che prevede per i lavoratori e destinatari dell'attività della Cooperativa forme di coinvolgimento, e cioè di meccanismi, compresi informazione, consultazione o partecipazione, mediante i quali esercitare un'influenza sulle decisioni adottate nell'ambito della impresa.

#### PATRIMONIO SOCIALE

21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti;

- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dal fondo sovrapprezzo quote;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) da eventuali strumenti finanziari emessi.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

21-bis) In considerazione delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in cui opera SmartIt, spesso connotato da ritardi di pagamento delle prestazioni affidate alla Cooperativa da parte delle società o degli enti committenti, quando non da mancati pagamenti, i soci intendono destinare una percentuale variabile del fatturato di SmartIt, fatturato prodotto dall'apporto lavorativo degli stessi, ad un Fondo di Garanzia.

La Cooperativa istituisce pertanto un fondo denominato "Fondo di Garanzia" il cui scopo è quello di assicurare ai soci lavoratori il tempestivo pagamento dei compensi spettanti ai soci per il loro apporto lavorativo mutualistico e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge applicabile alle loro prestazioni di lavoro.

L'ammontare del Fondo di Garanzia è pari alla percentuale del fatturato di SmartIt che sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo potrà altresì essere alimentato da altre fonti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo contributi, donazioni, legati.

Le somme accantonate a titolo di Fondo di Garanzia, e non utilizzate per gli scopi di cui sopra, potranno, su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio, essere utilizzata per altri scopi compatibili con i fini della Cooperativa.

Il suddetto Fondo potrà essere destinato a formare il patrimonio di una Fondazione, avente il medesimo scopo, la cui costituzione potrà essere promossa dalla Cooperativa e dai soggetti che hanno effettuato lo studio di fattibilità della sua attività, il Comitato C.Re.S.Co. (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea), Fondazione SMartBe e Fondazione Cariplo.

22) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e

precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'organo amministrativo compilerà anche il progetto di bilancio sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 155/2006, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare alla assemblea unitamente al bilancio di esercizio e da depositare al Registro delle Imprese, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico a remunerazione della attività di lavoro prestata, in misura non superiore al 2% (due per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n. 142 e successive eventuali modifiche mediante integrazione delle retribuzioni medesime o mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento), e comunque per la quota determinata dalla legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita dalla legge, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
- c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;
- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari entro i limiti di legge e di statuto.

L'Assemblea può sempre deliberare che quanto destinato alla lettera c) venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

#### ORGANI SOCIALI

24) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore, se nominato.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera raccomandata, lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee

dei soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

26) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio sociale ed il bilancio di consuntivo di esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

g) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;

h) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

i) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di

Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria, il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

28) Le votazioni devono essere palesi.

29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, nè Sindaco e salvo ogni altro divieto di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal



Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla società.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza, come previsto dall'art. 8 del D.lgs 155/2006. Pertanto entro cinque giorni dalla data di prima convocazione della assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di componenti del consiglio di amministrazione, chi intende candidarsi dovrà depositare presso la sede sociale il suo curriculum vitae, dal quale dovrà risultare:

- le qualifiche e le attività artistiche o comunque svolte nel settore di operatività della cooperativa;
- eventuali incarichi, collaborazioni o rapporti di dipendenza in qualsiasi altra organizzazione, anche se non determinante incompatibilità con la carica di amministratore ai sensi del D.lgs 155/2006;
- l'inesistenza delle seguenti cause di ineleggibilità:  
avere subito condanne penali per reati che comportano la interdizione da pubblico servizio o essere sottoposto a misure di prevenzione.

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche sopravvenute alla nomina, decade dalla carica.

Ogni componente del consiglio di amministrazione non potrà ricevere dalla cooperativa alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come amministratore.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a

carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Vice Presidente e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### IL PRESIDENTE

31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente, se è stato nominato, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

#### IL COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

32) Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 155/2006, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione;

competete al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore legale.

#### COMITATO ETICO

32-bis) I componenti del Comitato Etico, da un massimo di cinque, sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale. Hanno diritto di designare un componente del Comitato etico ciascuna delle imprese che hanno sostenuto lo studio di fattibilità della attività della Cooperativa e cioè Comitato C.RE.S.CO. Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, Fondazione SMARTBE e Fondazione Cariplo.

I componenti del Comitato etico durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica, una funzione consultiva e propositiva, affinché la SMartIt si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come individuati nel presente Statuto.

Ha inoltre il compito di controllare il corretto riutilizzo dei fondi, impiegati nella gestione mutualistica della Cooperativa nel rispetto dei Regolamenti adottati.

Del suo operato informerà l'Assemblea dei Soci, garantendo altresì ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni.

#### COMITATO SCIENTIFICO

32-ter) L'Assemblea dei soci può deliberare l'istituzione un un Comitato scientifico.

I componenti del Comitato Scientifico, da un massimo di cinque, sono nominati dall'assemblea dei soci, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale, oltre che di riconosciuto valore scientifico i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Al Comitato spetta una funzione consultiva e propositiva, affinché la SMartIt si sviluppi i propri mercati e le proprie politiche nell'ambito dei settori culturali e creativi e possa fornire un sempre migliore servizio ai propri soci ed alla collettività. Del suo operato informerà l'Assemblea dei Soci, garantendo altresì ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

36) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee

straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

37) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

38) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.